



POTERE DIVINO

Lorenzo Zilletti

Overdose di notizie su riti e regole che presiedono all'elezione del Papa ha fatto del lettore italiano un esperto vaticanista? PQM ha deciso di guardare a quello Stato nella prospettiva che più gli si addice: la giustizia penale della Santa Sede. Tema trascurato dai media, anche quando ci hanno raccontato del processo al cardinale Becciu e coimputati. Le cronache poco o niente si sono soffermate sulle norme di procedura applicate in quel giudizio e, fatto che ci interessa molto di più, applicabili a qualunque processo penale vaticano, qualsiasi sia la nazionalità o lo status - laico o ecclesiale - dell'imputato. Siamo certi che i pregevoli contributi, che formano il numero di questa settimana, lasceranno a bocca aperta i nostri happy few. Lo sbalordimento crescerà, soprattutto, nell'apprendere che cosa siano i *rescripta*, frutto di una plenitudo potestatis del Pontefice fondata nientemeno che sul diritto divino. Senza anticipare troppo, diciamo che tramite essi può modificarsi unilateralmente (diamine: dal Papa!) e in corsa - con valenza immediata - qualsiasi norma processuale, in relazione a quel singolo procedimento. Insindacabilmente, come è ovvio, in virtù della provenienza divina: altro che leggi *ad personam* di berlusconiana memoria... Lo sbalordimento non sarebbe accompagnato da una profonda inquietudine se quei *rescripta* vincolassero soltanto chi indossa l'abito talare o il galero cardinalizio: con un gioco di parole, all'imputato ecclesiastico che vedesse sfumare le sue garanzie per volontà di Dio, potrebbe dirsi: *imputet tibi*. Ma come la mettiamo con chi finisce nell'ingranaggio della giustizia vaticana, senza averne la cittadinanza, e magari professi una diversa fede religiosa? O si dichiara agnostico, quando non addirittura ateo? Un'inquietudine che cresce all'ennesima potenza quando si apprende che a sollecitare l'adozione dei *rescripta* può essere il promotore di giustizia, ossia quello che dalle nostre parti - varcata Porta Pia - viene chiamato pubblico ministero... Per chi, appena una settimana fa, ha rilanciato l'eresia del Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, il quadro che emerge dalle pagine di questo numero lascia allibiti. E riporta alla mente il Voltaire del *Dizionario filosofico*, laddove narra dell'esportazione dell'Inquisizione in Portogallo: «Nel 1539 comparve a Lisbona un legato del Papa che era venuto, diceva, per stabilire la santa inquisizione su fondamenta incrollabili. Egli porta a re Giovanni III lettere di Papa Paolo III. Le sue patenti di legato erano debitamente sigillate e firmate: egli mostrò i poteri più ampi di creare un grande inquisitore e tutti i giudici del Santo Ufficio. Si trattava di un truffatore che sapeva contraffare tutte le scritture, fabbricare e applicare falsi sigilli. Egli aveva appreso questo mestiere a Roma, e si era perfezionato a Siviglia, di dove arrivava con altri due bricconi. Il re di Portogallo sulle prime fu stupito che il Papa gli inviasse un legato a latere senza averlo prevenuto. Il legato rispose fieramente che in una cosa di tal premura, come lo stabilimento dell'Inquisizione, Sua Santità non poteva più tollerare indugi, e che il re doveva essere abbastanza onorato che il primo corriere che gliene portava notizia fosse un legato del Santo Padre. Il re non osò replicare. Il legato, da quel giorno stesso, stabilì un grande inquisitore, mandò dappertutto a raccogliere decime, e prima che la corte potesse avere risposte da Roma aveva già fatto bruciare 200 persone e raccolto più di 200.000 scudi. [...] La truffa fu presto scoperta a Lisbona; il consiglio di Madrid condannò il legato alla frusta e a dieci anni di galere; ma quel che fu ammirabile fu che Papa Paolo IV confermò in seguito tutto quello che aveva stabilito quel truffatore: egli rettificò con la pienezza del suo potere divino tutte le piccole irregolarità di procedura, e rese sacro quello che era stato puramente umano».

GIUNTO PROCESSO??
SIAMO IN MISSIONE
PER CONTO DI DIO!!



PROCESSO PENALE E POTERI DIVINI

In Vaticano le regole del processo possono essere in ogni momento riscritte "ad hoc" dal Pontefice. Proprio come è accaduto nel "processo del secolo"

Giustizia vaticana

STATO DI DIRITTO E/O STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO?

Geraldina Boni e Alberto Tomer

In pressoché ogni ambito delle scienze giuridiche vi sono temi capaci di esercitare un'attrattiva invincibile non solo sugli "addetti ai lavori", ma anche sul grande pubblico. Per il diritto ecclesiastico, l'esempio principe è quello dello Stato della Città del Vaticano: difficile peraltro non comprenderne le ragioni, avendo ancora negli occhi l'immagine della folla radunata in piazza San Pietro per accogliere il nuovo romano Pontefice. Insieme alla curiosità di molti, però, il piccolissimo "Stato del Papa" è non di rado oggetto di poderosi fraintendimenti. Uno dei più comuni si sostanzia nella convinzione secondo cui, essendo il suo sovrano titolare della pienezza della potestà di governo, comprendente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, esso sarebbe per sua natura radicalmente incompatibile con le garanzie assicurate oggi dallo Stato di diritto.

Segue a pag. II

Il processo d'Oltretevere

I "RESCRIPTA", OVVERO UN PROCESSO "SU MISURA"

Luigi Panella

Lo svolgimento del procedimento penale è stato contrassegnato da quattro *Rescripta ex Audientia Sanctissimi*, concessi da Papa Francesco in via riservata al Promotore di Giustizia in un arco temporale compreso tra luglio 2019 e febbraio 2020 e resi noti alla difesa soltanto con il deposito degli atti in seguito alla richiesta di citazione a giudizio del 29 giugno 2021. Tali *Rescripta*, non pubblicati negli *Acta Apostolicae Sedis* e inizialmente sottratti alla conoscenza degli imputati, hanno stabilito una procedura penale di eccezione solo per questa causa in deroga alle previsioni del codice di procedura penale vaticano. Le richieste del Promotore di Giustizia per l'ottenimento di tali *Rescripta* non risultano in atti. Nel dibattito, il Promotore ha dichiarato che si sarebbe trattato di richieste rivolte oralmente al Papa, che per i giudici e le difese non è stato quindi possibile conoscere.

Segue a pag. III

La legittimazione dei *rescripta*

PARLA IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

Nell'esordio del "processo del secolo" celebratosi in Vaticano a carico del Cardinale Angelo Becciu, del finanziere Raffaele Mincione e di vari altri imputati, protagonisti dell'investimento della Segreteria di Stato sul "Palazzo di Londra" di Sloane Avenue, le difese avevano eccepito la radicale nullità ed illegittimità dell'intera indagine, e per conseguenza del processo, per avere il Sommo Pontefice, con ben quattro provvedimenti eccezionali (i c.d. "rescripta"), modificato per questo solo procedimento alcune fondamentali norme del codice di procedura penale dello stesso Stato Vaticano. Con quei "rescripta", infatti, era stato consentito all'Ufficio inquirente (il Promotore di Giustizia) di adottare - solo per questo processo, dunque solo nei confronti di quegli imputati - i provvedimenti più invasivi della libertà personale degli indagati (arresti, sequestri, intercettazioni, etc.) senza alcuna autorizzazione di un Giudice, come invece previsto dal codice di rito dello Stato Vaticano.

Segue a pag. III

GIUSTIZIA VATICANA

Stato della Città del Vaticano e/o Stato di diritto?

Diritto vaticano e diritto canonico non coincidono, ma neppure si ignorano

Geraldina Boni*

Alberto Tomer**

SEGUE DALLA PRIMA

Eppure, uno sguardo più attento rivela come tale preconcetto non solo sia errato, ma debba cedere il passo alla consapevolezza che gli stessi capisaldi giocano un ruolo ancora più centrale per la Civitas racchiusa tra le mura leonine. Difatti occorre rammentare sempre che diritto vaticano e diritto canonico – per chiarire un ulteriore punto spesso equivocato – non coincidono, ma neppure reciprocamente si ignorano, rappresentando l'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo di quello vaticano. In questo rapporto, d'altronde, si riflette l'essenza stessa dello Stato d'Oltretevere: il quale è sì una realtà statale, ma che ha per unico scopo quello di assicurare l'indipendenza della Santa Sede. I due ordinamenti menzionati rappresentano perciò due edifici distinti, ma comunicanti, essendo il diritto canonico, per la precisione, a fornire gli assi portanti su cui anche quello vaticano deve necessariamente poggiare. Questi assi, in particolare, corrispondono alla componente divina di tale diritto, rispetto ai limiti derivanti dalla quale neppure il Sommo Pontefice può considerarsi un sovrano *legibus solutus*.

In relazione all'ordinamento vaticano, anzi, allontanarsi da tale paradigma significherebbe non solo rinunciare alle garanzie proprie dello Stato di diritto, ma piegare l'esercizio della sovranità sulla Città vaticana a una funzione estranea e deviata, finendo irrimediabilmente per compromettere la ragione della sua stessa esistenza. Si badi bene: si tratta di ragionamenti non astratti o impalpabili, ma dotati di un'incidenza più che concreta anche in ambiti tipici di ogni realtà statale. Così, ad esempio, nel nucleo

del diritto divino naturale – cioè quello che, posto direttamente da Dio, è impresso nella coscienza dell'uomo e ha valore universale – si rinvengono i lineamenti essenziali del giusto processo, comprensivi dei suoi elementi integranti. Ciò ne richiede un'attenta traduzione nello Stato vaticano, che arriva fino a toccare i postulati riferibili alla perso-

na disciplina compaia più alcun riferimento della dipendenza gerarchica degli stessi dal Pontefice. D'altro canto, però, non per questo l'atipica architettura in parola è sottratta a rischi di cedimenti. I magistrati vaticani – per restare nel solco tracciato – non costituiscono d'altronde un ordine a sé stante, venendo nominati dallo stesso Pontefice:



na del giudice, di cui è imperativo assicurare l'imparzialità e la terzietà. In questo senso, se i membri della magistratura operano ovviamente in nome del Santo Padre, non lo fanno in quanto suoi meri "delegati personali", bensì in virtù di un ufficio autonomo e con proprie attribuzioni stabilite dal diritto. Ancora: espressamente la vigente normativa prevede che i medesimi magistrati siano soggetti soltanto alla legge, senza che in det-

il quale è quindi chiamato ad autolimitarsi e a confermare le numerose tutele poste a presidio della loro posizione, a partire dalla stabilità dell'incarico, guardandosi poi dal vulnerarne la libertà di giudicare tramite interventi che possano condizionarli. Negli ultimi anni, purtroppo, non sono mancate riforme discutibili che hanno pregiudicato la "tenuta" della magistratura vaticana. Si pensi alla figura del promotore di giustizia,



Il Macaron

**PROMOTORE DI GIUSTIZIA:
esercita la divinazione
penale**

L. Z.

cui è affidata la funzione di pubblico ministero: se fino al 2021 vi era un promotore di giustizia autonomo per ogni grado di giudizio, a partire da tale data il relativo ufficio esercita le proprie funzioni nei tre gradi, con il rischio che l'intero impianto accusatorio si appiattisca sulla tesi sostenuta in prima istanza. O, in modo ancora più evidente, si considerino gli ingiustificati cambiamenti apportati nel 2023 all'assetto della Corte di Cassazione, le modifiche alla cui composizione sono state altresì accompagnate dalla previsione della decadenza dei componenti designati secondo le disposizioni previgenti, impattando sui procedimenti in corso, con buona pace del principio di precostituzione del giudice. Un esempio palmare, stavolta non "strutturale" ma tanto macroscopico nella lesione del principio di legalità da non poter essere ignorato, lo abbiamo avuto poi con quei rescritti che, nel biennio 2019-2020, sono stati concessi in via riservata al suddetto promotore di giustizia, attribuendogli poteri fino ad allora sconosciuti nell'ambito della vicenda più famigerata che abbia interessato la giustizia vaticana, di cui ci siamo occupati diffusamente nel volume *Il «processo Becciu»*. Un'analisi critica, recentemente edito da Marietti1820. In definitiva, dunque, se qualsiasi accusa di intrinseca inconciliabilità tra i fondamenti dello Stato della Città del Vaticano e la tutela dei principi del giusto processo appare, se aprioristica, pretestuosa, è altrettanto vero che spetta al sovrano cui è affidata la pienezza della potestà di governo farsi solertemente carico della responsabilità che nessuna ombra possa essere gettata sull'operato della giustizia vaticana. È, anche questa, una sfida importante con cui il "nuovo corso" appena inaugurato da Papa Leone XIV non potrà fare a meno di confrontarsi.

***Professoressa Ordinaria di diritto canonico**

****Ricercatore Dipartimento Scienze
Giuridiche Univ. Bologna**

L'impossibile "giusto processo" in Vaticano Il diritto si scontra con il potere assoluto

Cataldo Intrieri*

Una delle caratteristiche di quello che è passato alle cronache come "il processo Becciu" (ma che in realtà coinvolge dieci imputati, tutti cittadini italiani) è che il tribunale vaticano ha consentito il patrocinio difensivo ad avvocati del foro italiano. Non è stata la prima volta perché era successo anche per il processo ad alcuni ex amministratori dello IOR, ma la novità ha riguardato la portata e complessità del giudizio in questione. Il Vaticano aveva deciso di garantire la pienezza del diritto di difesa consentendo il patrocinio di legali "esterni". È capitato dunque ad una ventina di avvocati italiani, fedeli cultori della Rule of law e del principio di legalità, di misurarsi per oltre due anni con regole e norme di un codice particolare e soprattutto con gli istituti di un ordinamento atipico di derivazione giusnaturalista.

Il Vaticano è costituito da due entità distinte, ancorché rappresentate e governate da un'unica guida politica e spirituale: la Santa Sede, faro e rappresentanza della comunità cattolica mondiale, e lo Stato della Città del Vaticano, fazzoletto territoriale nato a seguito dell'accordo dei Patti lateranensi del 1929 per garantire, anche fisicamente, l'indipendenza effettiva della Chiesa, entrambe con proprie norme e codici. Il codice canonico racchiude il complesso di norme ispirate a principi religiosi che regolano l'amministrazione delle istituzioni ecclesiastiche e dei suoi rappresentanti, i codici ordinari costituiscono il corpo delle



leggi civili e penali che si applicano all'interno del minuscolo Stato. Il Codice penale è un derivato dell'ultimo codice dello Stato liberale, varato dal guardasigilli Zanardelli nel 1890 ed ancora in vigore al tempo dei Patti lateranensi prima di essere sostituito da quello fascista, ed ha subito continue modifiche ed aggiornamenti particolarmente intensificatisi nel pontificato di Papa Francesco.

Il comune denominatore di tutta la legislazione dello Stato Vaticano è costituito però dai principi del diritto canonico, la Costituzione vaticana, chiave di interpretazione obbligata di tutte le norme positive. Tale peculiarità ha costituito la fonte di maggiore

difficoltà ed incomprensione tra le diverse "anime" legali che si sono confrontate nel processo, come evidenziato dalla vicenda dei *rescripta* di cui scrive Luigi Panella. È da augurarsi non sia sino alla fine un dialogo tra sordi: dubbi e perplessità avanzati dai difensori hanno trovato riscontro nelle posizioni di illustri canonisti come Geraldina Boni e Paolo Cavana. Una legislazione "ad personam" applicata "in malam partem" solo agli imputati di un unico processo è difficilmente compatibile anche con i principi di uguaglianza del "diritto divino" invocati dal Promotore di giustizia e con la asserita incontestabilità dell'operato del Pontefice (*Prima Sedes a nemine iudicatur*) sì da au-

torizzare dubbi sulla sua effettiva efficacia anche presso la dottrina più accreditata, che si è spinta ad ipotizzare una sorta di vera e propria "inesistenza" degli atti. È legittimo che il giurista laico si chieda se possano convivere i meccanismi del giusto processo all'interno di un ordinamento che non contempli la divisione dei poteri ma sia organizzato sul modello di monarchia assoluta. L'esperienza mostra i rischi legati a possibili se non inevitabili interferenze sugli esiti processuali delle finalità politiche dettate dal governo dell'istituzione (si pensi all'esigenza pur nobile di moralizzare e bonificare gli apparati amministrativi). E tuttavia sbaglierebbe chi volesse ridurre il confronto culturale ad un puro conflitto tra vecchio e nuovo, tra autoritarismo e liberalismo. "L'estrema ingiustizia non è legge", diceva un secolo fa Gustav Radbruch, a sottolineare l'esigenza che diritto e morale convivano. Il punto è come.

Forse la risposta sta nell'invito di Cristo a separare gli strumenti di Cesare dalle finalità divine. L'art. 22 della convenzione lateranense stabilisce la facoltà della Santa Sede di delegare all'autorità giudiziaria italiana l'accertamento dei reati ancorché commessi nel suo territorio. Peraltro, come si ricorderà, i due processi per il più grave crimine ai danni della Santa Sede, il tentato omicidio di Giovanni Paolo II, furono celebrati presso la corte di assise di Roma, perché piazza S. Pietro rientra nella giurisdizione italiana. E degli esiti nessuno si è mai lamentato anche se i presunti mandanti dell'infame crimine furono tutti assolti. Del resto, il processo penale come "immoralità necessaria" (Massimo Nobili) mal si accorda col regno di Dio. E come il nuovo Papa ha ricordato, se la Chiesa ha due volti, quello della missione e quello istituzionale, è al primo che bisogna guardare ed in cui rispecchiarsi.

***Avvocato penalista**

IL PROCESSO D'OLTRETEVERE

I "RESRIPTA", OVVERO UN PROCESSO "SU MISURA" PER GLI IMPUTATI

È stato riconosciuto alla "Suprema Autorità" il potere incondizionato di modificare *ad libitum*, in segreto, la disciplina legislativa

Luigi Panella*

SEGUE DALLA PRIMA

Il primo *Rescriptum* del 2 luglio 2019 ha ampliato notevolmente le attribuzioni del Promotore di Giustizia, stabilendo che egli possa procedere "nelle forme del rito sommario sino alla conclusione delle indagini stesse. Con facoltà di adottare direttamente, ove necessario, in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento anche di natura cautelare". Sulla base di tale *Rescriptum*, il 5 giugno 2020 il Promotore di Giustizia ha emesso in modo del tutto inaspettato e imprevedibile un mandato di cattura nei confronti di un imputato presentatosi per un interrogatorio, il quale, una volta *in vinculis*, ha reso dichiarazioni (dichiarate non utilizzabili *erga alios* dal Tribunale, non essendosi tale imputato sottoposto all'interrogatorio nel dibattimento) e ha consegnato il proprio telefono cellulare e altri documenti, utilizzati dal Tribunale per condannare il medesimo e altri imputati. Il secondo *Rescriptum* risale al 5 luglio 2019 e ha conferito al Promotore di Giustizia penetranti poteri istruttori non contemplati nel codice di procedura penale, tra cui quello di disporre intercettazioni di ogni tipo di comunicazione. Il terzo *Rescriptum* è del 9 ottobre 2019 ed esclude che al Promotore di Giustizia



sia opponibile alcun vincolo di segretezza da qualsivoglia autorità in relazione ai documenti da lui sequestrati nel corso

delle indagini. Il quarto *Rescriptum* è del 13 febbraio 2020 e con esso si prorogano le intercettazioni telefoniche già consen-

tite con il *Rescriptum* del 5 luglio 2019. A fronte delle reiterate eccezioni delle difese, il Tribunale vaticano ha sostenuto che attraverso i *Rescripta* la "Suprema Autorità, detentrica (anche) del potere legislativo, ha disposto direttamente la disciplina normativa da applicare" in questo particolare procedimento penale e che tali "leggi emanate dal titolare del potere legislativo nello Stato" sarebbero insindacabili da chiunque in forza del principio canonistico "Prima Sedes a nemine iudicatur". Come evidenziato anche dalla dottrina, è stata recepita e teorizzata dal Tribunale una concezione assolutista del potere sovrano che non trova più alcun riscontro negli ordinamenti giuridici moderni e contemporanei rispettosi dei diritti umani. Tale concezione annulla ogni divisione o separazione dei poteri e priva i giudici di ogni indipendenza rispetto al soggetto sovrano, la cui volontà, comunque manifestata, è legge. È stato pertanto riconosciuto alla "Suprema Autorità" il potere incondizionato di modificare *ad libitum*, in segreto e con riferimento alla singola causa, la disciplina legislativa a scapito dei diritti degli imputati, annullando le garanzie stabilite dalla legge persino in materia di tutela della libertà personale e della libertà di comunicazione, con sottrazione del processo all'applicazione delle norme del codice di procedura penale vaticano, in cui l'art. 350 bis prevede che "ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice". Ciò risulta in grave contrasto con i più elementari principi dello stato di diritto e del giusto processo, parte integrante dello *ius divinum* secondo il Magistero dei Sommi Pontefici. L'anacronistica concezione fatta propria dal Tribunale, che immagina lo Stato della Città del Vaticano come uno stato assoluto stile *Ancien Régime*, risulta infatti ormai incompatibile con l'evoluzione dello stesso ordinamento giuridico vaticano derivante dal Magistero dei Sommi Pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, oltre che con gli impegni internazionali assunti.

*Avvocato penalista

SEGUE DALLA PRIMA

PARLA IL PROMOTORE DI GIUSTIZIA

La legittimazione divina dei *rescripta* Dal verbale di udienza del 27 luglio 2021

Si trattava dunque, secondo le difese, di una violazione dei diritti di difesa senza precedenti o equivalenti in alcuno degli ordinamenti giuridici moderni, in eclatante violazione dei principi del "giusto processo" ai quali pure, nel 2013, lo Stato Vaticano aveva formalmente dichiarato di aderire.

Qui di seguito riportiamo le dotte argomentazioni con le quali l'allora Promotore di Giustizia prof. Gian Piero Milano, all'udienza del 27 luglio 2021 (pag 166 e ss), replicò a quelle eccezioni difensive, rivendicando la piena legittimità dei "rescripta", in quanto espressione di un potere di diretta discendenza divina, e dunque insindacabile da parte dello stesso Tribunale ("Prima Sedes a nemine iudicatur"). Il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni del Promotore di Giustizia, dichiarò la piena legittimità del procedimento, dando inizio alla istruttoria dibattimentale. (N.d.r.: il testo è rigorosamente rispettoso della testualità delle parole usate dal Prof. Milano. Gli interventi correttivi sono stati di natura meramente formale, al solo fine di rendere più agevolmente leggibile la trascrizione del linguaggio parlato).

P.G. Prof. Milano: «Sarò brevissimo e mi limiterò ad alcuni specifici riferimenti che riguardano questo istituto, dai confini incerti agli occhi di taluni, del "rescriptum". Ho ascoltato con interesse tutti gli interventi (...) Dunque questo più volte evocato "rescritto" (...) è un atto che, come è la potestà nel diritto Canonico, assume multifonni contenuti e molteplici funzioni, e quindi la linea di demarcazione tra atto amministrativo di natura privata, di natura pubblica (...), atto legislativo, atto giurisdizionale, sono definizioni che vanno correlate all'ordinamento di riferimento, in particolare - come è stato già accennato - alla suprema potestà del Sommo Pontefice (...) nell'assua triplicità imputata in capo ad un soggetto. Le dimostrazioni potrebbero essere molteplici, cioè non c'è una tipicità di atti provvedimenti tra i quali appunto il "rescritto", noi parliamo di atti Pontifici parlando di "motu proprio", di

"rescritti", di "bolle brevi", "bolle auree", "bolle plumbee", "costituzioni apostoliche"; e sono tutti atti che sono accomunati - al di là dei contenuti, al di là del settore in cui si collocano dell'ordinamento, ragionando in termini civilistici - che sono espressione della Suprema Potestà. Ora se noi guardiamo a questo ordinamento e anche a questo processo con gli occhiali del giurista (richiamo una nota rubrica della giustizia civile che era curata da un maestro del diritto ecclesiastico canonico, Arturo Carlo Jemolo), è chiaro che

abbiamo una visione deformata di questo ordinamento e possiamo forse attribuire dei significati che non sono affatto conformi a quelli che sono gli stili, direi la sintassi degli ordinamenti civili. È un fatto, ed è apprezzabilissimo che l'ordinamento ecclesiale si sia - soprattutto a partire dal 2013 - dotato di una serie di nuovi provvedimenti, che hanno assunto le forme più diverse, ma che hanno recepito i principi fondamentali del "giusto processo" (sempre con quella riserva che poi bisognerebbe andare a vedere nello specifico, quando si abbia un giusto processo e in che termini), però è indubbio che una evoluzione c'è stata e che vada accolta con attenzione e con sensibilità. Per quanto riguarda il "rescritto", è un provvedimento che addirittura può riguardare la concessione di privilegi, di dispense e addirittura - in qualche modo - modifica altri atti che nell'ordinamento statale avrebbero invece una rigorosa gerarchia formale. Addirittura, il Sommo Pontefice può emanare atti *vive vocis oraculo*, cioè a voce potremmo dire, e sono atti che hanno una loro validità e come



tale deve essere considerata con gli occhiali non del giurista, ma anche del giurista - mi permetto di aggiungere - canonista. Perché? Perché è un principio, direi ormai consolidato: non dimentichiamo che tra l'altro è un principio che si riflette anche sulla struttura, l'essenza dell'ordinamento

statale Vaticano, perché la legge numero 71 al numero 1) afferma che l'Ordinamento Canonico - quindi una accezione più alta che il Diritto Canonico - è la prima fonte normativa e il primo criterio interpretativo, il principale criterio interpretativo delle leggi Vaticane. Quindi teniamo sempre presente, addirittura viene menzionato il Diritto Divino, perché poi l'Ordinamento Canonico si compone di un Diritto Divino e un Diritto Umano, quel Diritto Divino che fa da fondamento a questa plenitudo potestatis del Pontefice. Questo lo dico perché appunto si eviti l'errore di travisare quelli che sono gli elementi essenziali dell'Ordinamento Canonico, come mi pare che ci sia rischio di fare in questa sede. Quindi specialità del Diritto Canonico ma non specialità del Diritto Processuale Canonico e Diritto Statale Vaticano, a maggior ragione e soprattutto non specialità di questo ordinamento, di questo Tribunale come è stato evocato. Io credo che diventerebbe un Tribunale Speciale se questo Tribunale, ma lo dico con estrema deferenza, si arrogasse la prerogativa di sindacare atti che sono espressione di un potere direi sottratto a qualunque valutazione. Prima Sedes - mi pare che sia il Canone 1404 - a nemine iudicatur; e Prima Sedes si intende non una entità astratta ma - come afferma il Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali - in *romanus Pontifex*. Quindi io credo che questo sia un punto sul quale rimodulare, alla cui luce rimodulare tutte le interpretazioni - per quanto corrette nell'ottica civilistica o penalistica - che vengono avanzate su questo contesto, sulla dinamica che è stata seguita, sulla base appunto di un "rescritto", un atto che ha questa forza formale, questa capacità di innovare anche l'ordinamento preesistente. Con questo credo di avere, data anche l'ora, sinteticamente - spero - ricostruito quanto avvenuto».

I PROCESSI CHE NON VI RACCONTANO

LA VERA STORIA DEL “PROCESSO DEL SECOLO”

Claudio Urciuoli*

Tommaso Politi*

LA VICENDA


Dieci imputati e oltre quaranta capi d'accusa: dalla truffa alla corruzione, al peculato fino all'estorsione: il cuore del “processo del secolo” è però senza dubbio l'acquisto, da parte della Segreteria di Stato (SDS), di una proprietà immobiliare nel cuore di Londra (60, Sloane Avenue), sul quale riteniamo utile concentrare questa nostra sintesi. Quell'acquisto costituiva in realtà l'epilogo di un investimento finanziario più articolato: nel 2013 la SDS, ponendo a garanzia le proprie gestioni patrimoniali, ottiene da due banche svizzere un'apertura di credito pari a circa 200 milioni di dollari, disponendo che le medesime banche, tra cui la sua storica fiduciaria Credit Suisse, investano la somma nei fondi Athena del finanziere Raffaele Mincione. L'idea iniziale della SDS era di utilizzare un fondo specializzato per finanziare un'attività di trivellazione petrolifera in Angola, Paese nel quale il card. Becciu aveva servito da Nunzio Apostolico. Scartato per eccessiva rischiosità il progetto angolano, viene modificata la strategia di investimento: 50% in titoli e 50% in quote di un fondo proprietario dell'immobile londinese, sul quale il gruppo Mincione (WRM) sta già lavorando ad un ambizioso progetto di sviluppo residenziale. Nel 2018, tuttavia, la SDS decide di acquisire l'intero stabile, liquidando l'altro quotista e gestore del fondo WRM con un conguaglio di 40M sterline oltre ai titoli. A questo punto si apre però un secondo capitolo. Per “uscire” dall'investimento, infatti, la SDS utilizza come intermediario il broker Gianluigi Torzi, che le mette a disposizione un veicolo societario (GUTT) del quale però il broker mantiene per sé 1000 azioni con diritto di voto, esigendo poi una buonuscita milionaria per la loro cessione quando la SDS reclama il Palazzo. Diventato unico e diretto proprietario, mentre la vicenda è ormai agli onori delle cronache mondiali, il Vaticano rinuncia ai permessi di costruire e al relativo progetto residenziale; a metà del 2022, vende infine l'immobile “as is” a Bain Capital per 186 milioni di sterline.

L'ACCUSA

Il Promotore di Giustizia vaticano accusa Mincione e il consulente di Credit Suisse Crasso di truffa per i valori attribuiti all'immobile e al suo progetto di sviluppo, che ritiene “gonfiati”. Il Sostituto della SDS card. Becciu e il funzionario interno Tirabassi, insieme con Crasso e il finanziere Mincione, vengono inoltre chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di peculato. Il Promotore, infatti, sostiene che le somme investite nei fondi WRM rinvenissero dall'Obolo di San Pietro (e da rimesse dello IOR) e fossero dunque vincolate a fini di carità o al mantenimento della Curia, senza possibilità di utilizzi “speculativi”. Del pari, l'Accusa sostiene che non la SDS, ma solo l'APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) potesse eventualmente disporre del patrimonio della Santa Sede. A Torzi verrà infine contestato di aver prima truffato e poi estorto 15 milioni per consentire alla SDS di gestire autonomamente l'immobile svincolandolo dalla GUTT. L'accusa (estorsione) viene estesa a Tirabassi e Crasso, ritenuti complici di Torzi.

LE NORME AD CAUSAM

Per questo solo procedimento, Papa Francesco riconosce al Promotore di Giustizia la facoltà di “adottare direttamente”, in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento “anche di natura cautelare”. Sulla base di tale deroga il Promotore dispone l'arresto di due indagati, eseguendone poi effettivamente solo uno (Torzi). Il Papa inoltre autorizza il Promotore, solo per questa indagine, a disporre intercettazioni e utilizzare strumenti investigativi non previsti dal codice, ad individuare “le modalità più adeguate” per acquisire e utilizzare le prove



La vicenda, l'accusa, le norme *ad causam*, la presunta truffa, il peculato, la sentenza Tutto quello che c'è da sapere sul “caso Becciu”

raccolte, con termini “prorogabili a seconda delle esigenze istruttorie”. Oltre ai quattro *Rescripta*, all'alba del processo, il Santo Padre modifica *ad hoc* anche la legge sull'ordinamento giudiziario, consentendo che, per la prima volta nella storia, un cardinale, Angelo Becciu, venga giudicato da un Tribunale totalmente composto da laici.

LA POSIZIONE DI MONS. PERLASCA

Pur direttamente coinvolto in ogni fase dell'investimento, con pareri e atti autorizzativi a sua firma, il Promotore Vaticano decide di chiedere l'archiviazione del Capo Ufficio amministrativo della SDS, mons. Alberto Perlasca, che da indagato diventa così il “teste della Corona”. Perlasca punta il dito contro il suo superiore gerarchico card. Becciu e il suo sottoposto, il minutante Fabrizio Tirabassi, ma accusa anche, a vario titolo, il consulente esterno Crasso, il finanziere Mincione, il broker Torzi e i collaboratori di quest'ultimo. Proprio durante le udienze in cui viene ascoltato, si scopre però un retroscena inquietante, la cui portata attende ancora oggi di essere chiarita: le dichiarazioni del monsignore risultano infatti “ispirate” da Francesca Chaouqui,

già stretta collaboratrice del Papa ai tempi di Cosea (la Commissione di riforma delle finanze vaticane), poi arrestata e condannata in Vaticano nell'inchiesta nota come *Vatileaks 2*. Durante le indagini, infatti, la Chaouqui rivela a Genoveffa Ciferri, amica di mons. Perlasca, informazioni particolareggiate sull'inchiesta in corso e veicola quelle che a suo dire sono richieste provenienti direttamente dagli organi inquirenti. Migliaia di messaggi resi noti dalla Ciferri e depositati in un ricorso all'ONU da Mincione; questi atti risultano ancora formalmente secretati in Vaticano dal Promotore ed aperto un nuovo fascicolo che ancora oggi, a tre anni di distanza, giace in indagini. Spunta di recente anche un audio che proverebbe i rapporti, aventi ad oggetto il processo, tra Chaouqui e il Commissario De Santis della Gendarmeria.

LA SENTENZA

Dopo oltre due anni di istruttoria e ben 86 udienze, il Tribunale presieduto da Giuseppe Pignatone, pur pronunciando diverse assoluzioni (su tutte quella per la presunta truffa legata al valore del Palazzo) dichiara gli imputati colpevoli, tra l'altro, di pecu-

lato e autoriciclaggio, disponendo nei loro confronti 200 milioni di dollari di confisca e altrettanti di risarcimento in favore di APSA e SDS. “Nessuno degli imputati potrà mai dolersi di essere stato condannato sulla base delle dichiarazioni di mons. Perlasca”, scrive il Tribunale, definendo il teste poco convincente e contraddittorio e liquidando la secretazione dei messaggi come una scelta “insindacabile” del Promotore.

LA PRESUNTA TRUFFA

Palesamente scorretti o assolutamente in linea coi valori di mercato? Accusa, parti civili e difese si scontrano per tutto il dibattito sui valori finanziari (c.d. NAV) attribuiti al fondo proprietario dell'immobile. Il Tribunale ritiene però che la truffa prospettata dall'accusa non sia configurabile per ragioni giuridiche, prima ancora che legate al metodo di calcolo. Una volta sottoscritto un fondo, infatti, per tutta la sua durata (*lock up period*) le decisioni sul denaro investito competono al solo gestore, mentre all'investitore resta una legittima aspettativa di guadagno. Non ha dunque senso presupporre un'induzione in errore dell'investitore da parte del gestore per compiere un atto che spetta a quest'ultimo e non al primo. Questa impostazione consente al Tribunale di non statuire sulla correttezza sostanziale delle valutazioni estimative, anche se riconosce che esse erano avvenute usando un parametro consentito (*investment value*), ancorché favorevole al gestore. Risulta in qualche modo sposata la tesi della difesa che quello della SDS non fosse, banalmente, l'acquisto *pro quota* di un palazzo, bensì di un progetto di sviluppo immobiliare. D'altro canto, la correttezza delle valutazioni applicate all'investimento è stata confermata da una recente sentenza dell'Alta Corte Inglese, adita da Mincione, ancorché la stessa Corte attribuisca al gestore un *deficit* informativo sui criteri utilizzati. Torzi viene invece condannato per l'altra truffa, quella relativa al veicolo GUTT. Viene altresì condannato per estorsione insieme al minutante Tirabassi. Assolto invece Crasso.

IL PECULATO

Il Tribunale confuta anzitutto la tesi del Promotore – di ottima resa mediatica – secondo cui la SDS avrebbe investito l'Obolo di San Pietro, cioè le donazioni caritatevoli al Santo Padre: le risorse rinvenivano infatti da un finanziamento bancario e oltretutto le riserve della SDS risultavano costituite in maniera stratificata nel tempo. Né tantomeno pone in dubbio il potere della SDS di disporre del patrimonio affidatole. Ma c'è un ma. Sussisterebbe infatti il peculato per “uso illecito” dei fondi, in quanto il can. 1284 del codice canonico (fonte del diritto vaticano) prescrive agli amministratori di beni ecclesiastici di “attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia”: disposizione, questa, che il Tribunale ritiene di per sé ontologicamente ostativa ad investimenti speculativi come quello nei fondi Athena. Una soluzione giuridica piuttosto sorprendente, tenuto conto delle allegazioni delle difese, rivelatrici di una lunga “tradizione” vaticana di investimenti alternativi o in *hedge fund*, nonché delle dichiarazioni di ben due Segretari di Stato (Bertone e Parolin), rilasciate in anni diversi alle banche investitrici, attestanti la liceità di “qualunque utilizzo” del credito concesso. Quanto alla questione della “consoscibilità” di questo “precepto” canonico da parte degli imputati – soprattutto quelli estranei all'ordinamento vaticano – la sentenza accredita le dichiarazioni del teste Perlasca (smentendo se stessa nella parte in cui aveva ritenuto inattendibile e comunque irrilevante la testimonianza del prelado), secondo cui egli stesso avrebbe rappresentato in più occasioni, alle banche fiduciarie e al gestore, la volontà della SDS di “non fare speculazioni”. Tra le tante doglianze delle difese, infine, quella del invitato di pietra: nessun rappresentante delle banche investitrici (per conto della SDS) nel fondo Athena veniva infatti ammesso a testimoniare.

*Avvocati penalisti